

## **STATUTO**

**AREZZO FORMAZIONE  
ABACO**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA XXV APRILE 12

Numero REA: AR - 153517

Codice fiscale: 01983310515

Forma giuridica: CONSORZIO

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2022 - Statuto completo .....	2
--	---

h. porre in essere tutti i necessari ed opportuni rapporti giuridici con terzi fornitori di beni e servizi, nonché con istituti di credito, per la promozione e la realizzazione delle attività proprie del Consorzio;

i. attivare servizi utili al raggiungimento delle finalità istituzionali avvalendosi di finanziamenti propri o provenienti da Enti pubblici e/o privati o altro;

j. collaborare con Università o altre Agenzie Formative per la costruzione di un'offerta formativa nell'ambito della istruzione primaria, secondaria e terziaria;

l. sviluppare attività editoriali e di comunicazione funzionali ai bisogni dei consorziati;

m. organizzare eventi e promozioni di carattere culturale;

3. Come naturale conseguenza di quanto espresso al precedente comma 2, il Consorzio può svolgere attività di orientamento e svolgimento di "servizi al lavoro", anche come agenzia di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale; più specificatamente per i servizi di:

- orientamento;
- per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
- ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego.

4. Il Consorzio può, comunque compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, che sono ritenute necessarie od utili per il conseguimento degli scopi istituzionali."

Il nuovo testo dello statuto sociale composto da n. 21 (ventuno) articoli, con le modifiche sopra deliberate, si allega al presente atto sotto **lettera A**, omessane la lettura per dispensa ricevutane dal comparente.

Non essendovi nient'altro all'ordine del giorno da decidere il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti cinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente presta il suo consenso al trattamento dei dati personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiara di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su tre pagine e parte della quarta fin qui di un foglio, è stato da me letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà.

**F.TO: CLAUDIO TOMOLI, FABRIZIO PANTANI NOTAIO L.S..**

**ALLEGATO LETTERA "A" RACCOLTA N. 30401**

**S T A T U T O**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 7 X comma del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 tra le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Arezzo è costituito un consorzio volontario, ex art. 2602 e seguenti del Codice Civile, svolgente attività esterna, ex art. 2612 del Codice Civile, denominato: "AREZZO FORMAZIONE ABACO"

**ART. 2**

**SEDE**

1. Il Consorzio ha sede in Arezzo.  
2. Con deliberazione dell'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo) possono essere istituite o soppresse, filiali, rappresentanze, agenzie e sedi secondarie.

**ART. 3**

**OGGETTO**

1. Il Consorzio ha per oggetto la promozione, la realizzazione e l'offerta di servizi educativi ed attività formative anche destinate all'istruzione e formazione dei giovani fino ai 18 anni.  
2. Le attività si esplicano nello sviluppo delle politiche formative europee, nazionali e territoriali e sono individuate nell'elencazione sotto riportata, da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. promuovere attività volte alla valorizzazione degli istituti consorziati e delle risorse umane in essi impegnate (personale, studenti e famiglie);
- b. promuovere la cooperazione e lo scambio didattico-culturale tra gli istituti consorziati;
- c. proporre progetti per l'innovazione, il miglioramento e la promozione delle attività degli istituti consorziati migliorando la collaborazione tra gli stessi e gli altri soggetti coinvolti nella formazione;
- d. progettare e/o partecipare a progetti nazionali ed europei anche in partenariato con altri soggetti nazionali o internazionali;
- e. promuovere e sviluppare azioni idonee a favorire il miglioramento continuo dei soci mediante l'adozione di adeguati modelli di qualità;
- f. formulare progetti per la formazione e la specializzazione professionale;
- g. assumere ed esercitare il ruolo di agenzia formativa;
- h. porre in essere tutti i necessari ed opportuni rapporti giuridici con terzi fornitori di beni e servizi, nonché con istituti di credito, per la promozione e la realizzazione delle attività proprie del Consorzio;
- i. attivare servizi utili al raggiungimento delle finalità istituzionali avvalendosi di finanziamenti propri o provenienti da Enti pubblici e/o privati o altro;
- j. collaborare con Università o altre Agenzie Formative per la costruzione di un'offerta formativa nell'ambito della istruzione primaria, secondaria e terziaria;
- l. sviluppare attività editoriali e di comunicazione funzionali ai bisogni dei consorziati;

m. organizzare eventi e promozioni di carattere culturale;

3. Come naturale conseguenza di quanto espresso al precedente comma 2, il Consorzio può svolgere attività di orientamento e svolgimento di "servizi al lavoro", anche come agenzia di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione professionale; più specificatamente per i servizi di:

- orientamento;
- per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
- ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego.

4. Il Consorzio può, comunque compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, che sono ritenute necessarie od utili per il conseguimento degli scopi istituzionali.

**ART. 4**

**DURATA**

1. La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2030.

2. Il Consorzio può essere sciolto anticipatamente e può essere prorogato con deliberazioni prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati.

3. In caso di proroga deliberata, come sopra indicato, i Consorziati assenti o dissenzienti hanno diritto di recesso, con restituzione della quota di Fondo Consortile proporzionale alla loro partecipazione, fermo restando le obbligazioni fino a quel momento assunte per la realizzazione dell'oggetto consortile.

**ART. 5**

**FONDO CONSORTILE**

1. Il Consorzio dispone di un Fondo Consortile che è costituito:

- a. dalle quote di adesione versate dai Consorziati;
- b. dai contributi ordinari e straordinari dei consorziati e dai beni mobili e immobili che con detti contributi vengono acquisiti;
- c. dai proventi diversi per penali e sanzioni.

2. Il Fondo Consortile, inizialmente è stabilito in Euro 34.000,00 (trentaquattromila virgola zero zero) ed è costituito da n. 17 (diciassette) quote di egual valore, pari ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per ciascuno dei Consorziati, i quali hanno di già provveduto al versamento del relativo importo. Per i nuovi Consorziati la quota di contribuzione viene decisa annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. Per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, i singoli Consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo Consortile ed i loro creditori particolari non possono far valere i loro diritti sul Fondo stesso.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile.

5. Nell'ipotesi di scioglimento del Consorzio, il Fondo Consortile residuale viene liquidato e ripartito tra i Consorziati in maniera direttamente proporzionale alle quote di partecipazione posse-

dute.

**ART. 6**

**GESTIONE ATTREZZATURE E PERSONALE**

1. Il Consorzio, avvalendosi delle proprie attrezzature e strutture, nonché di quelle dei Consorziati, provvede al compimento delle azioni necessarie all'attuazione dei fini istituzionali.

2. Il Consorzio si avvale dell'opera del personale esterno assunto appositamente e del personale legato agli Enti consorziati da rapporto di lavoro subordinato e da questi messi a disposizione dello stesso, a norma del DPR 275/1999.

**ART. 7**

**COPERTURA COSTI DI GESTIONE**

1. In considerazione degli scopi del Consorzio, che escludono ogni fine di lucro, il funzionamento e l'operatività dello stesso vanno generalmente finanziati con le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività istituzionale, avendo cura che le uscite non superino le entrate. Qualora non si raggiunga l'obiettivo del mantenimento autonomo del Consorzio con le entrate realizzate in ciascun anno, allo scopo di conseguire il pareggio di bilancio i soci contribuiranno con una quota straordinaria che sarà deliberata dall'assemblea e che, comunque, non potrà superare l'importo di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) per consorziato.

2. I Consorziati devono eseguire i versamenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In caso di inadempimento di detto obbligo, il Consorziato, oltre al versamento della somma capitale dovuta, deve pagare una sanzione pari al tasso legale di interesse.

3. In caso di ulteriore inadempimento, l'Assemblea dei Consorziati può deliberare l'esclusione dal Consorzio del soggetto inadempiente.

**ART. 8**

**ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo Amministrativo);
- c) il Presidente;
- d) il Vice - Presidente;
- e) il Revisore.

**ART. 9**

**L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI**

1. L'Assemblea dei Consorziati è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Consorziati.

2. Ciascun Consorziato, mediante delega formalizzata per iscritto, può farsi rappresentare in assemblea da altro Consorziato. Nessun Consorziato può comunque avere più di una delega.

3. Ciascun Consorziato ha diritto ad un voto.

4. L'Assemblea dei Consorziati, oltre che nei casi previsti dallo Statuto, può essere convocata su richiesta di almeno il 20% (venti per cento) dei Consorziati che provvedono ad inoltrare la richiesta

all'Organo Amministrativo.

5. L'Assemblea dei Consorziati può essere altresì convocata per iniziativa del Presidente del Consorzio.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio.

7. Il Presidente del Consorzio provvede al controllo delle deleghe di cui sopra e del diritto dei Consorziati a stare in Assemblea.

8. Il Presidente nomina altresì un Segretario, avente funzione di redigere il verbale, e, se necessario, due scrutatori.

9. Le decisioni dell'Assemblea sono validamente adottate se prese a maggioranza dei Consorziati presenti, salvo per le decisioni per le quali lo Statuto richieda l'unanimità o la maggioranza qualificata.

10. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea sono riportate sul verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale così stilato viene poi trascritto nell'apposito Libro del Consorzio.

11. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti sulle seguenti materie:

- a. elezione dell'Organo Amministrativo (con determinazione del numero dei consiglieri), del Presidente, del Vice-Presidente del Consorzio e del Revisore, con specificazione dei loro compensi;
- b. revoca dell'Organo Amministrativo;
- c. approvazione del Bilancio Consuntivo.

12. L'Assemblea delibera con maggioranza qualificata di due terzi dei Consorziati sulle seguenti materie:

- a. modifiche dello Statuto;
- b. esclusione dei Consorziati;
- c. nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;
- d. approvazione e modifiche del Regolamento Interno;
- e. qualsiasi decisione che implichi un impegno economico o un'esposizione finanziaria per il Consorzio superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila virgola zero zero);
- f. determinazione del contributo annuale e di eventuali contributi straordinari a carico dei Consorziati;
- g. determinazione di sanzioni a carico dei Consorziati.

#### **ART. 10**

##### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo (Organo Amministrativo) composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea dei Consorziati, e dal Direttore Tecnico, nominato dal Consiglio Direttivo.

2. Rimane in carica per la durata fissata dalla stessa Assemblea al momento della nomina.

3. Sono membri del Consiglio Direttivo:

- a. il Presidente;
- b. il Vicepresidente;
- c. i consiglieri eletti dall'Assemblea dei Consorziati;
- d. il Direttore Tecnico, senza diritto di voto.

4. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo venga revocato o cessi la propria attività, per impedimenti o cause di qualsiasi

tipo o genere, il medesimo rimane in carica fino a quando l'Assemblea dei Consorziati non provvede alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

5. Il Consiglio Direttivo opera con l'esclusivo fine di conseguire gli scopi consortili e la realizzazione delle attività del Consorzio.

6. Il Consiglio Direttivo ha competenza nell'espletamento di tutte le operazioni di direzione e di amministrazione del Consorzio ed in particolare è competente a:

a. predisporre il Bilancio Consuntivo che deve essere sottoposto al vaglio dell'Assemblea dei Consorziati;

b. provvedere alla gestione del Fondo Consortile e alla realizzazione di tutte le operazioni, di qualsiasi tipo e genere, che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi consortili;

c. nominare il Direttore Tecnico, che ha il compito di collaborare con il Presidente, di coordinare la realizzazione delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo e di curare rapporti, convenzioni, collaborazioni con membri del Consorzio e con soggetti esterni;

d. nominare tutte le figure professionali necessarie al conseguimento delle finalità del Consorzio e dell'Agenzia formativa

e. vigilare sull'andamento dell'attività del Consorzio, sul comportamento dei Consorziati e sull'attività di tutte le figure professionali nominate;

f. adempiere con diligenza ai compiti di cui al presente Statuto e al Regolamento Interno;

g. compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli attribuiti in via esclusiva agli altri Organi del Consorzio;

h. deliberare sull'ammissione dei nuovi soci al Consorzio;

i. operare su conti correnti bancari;

j. concedere fidejussioni a garanzia di importo non superiore a 50.000 euro (cinquantamila, zero zero);

k. eseguire operazione presso le Banche nell'esclusivo fine di dare attuazione all'oggetto consortile;

l. definire l'O.d.g. delle riunioni dell'Assemblea dei Consorziati;

7. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri ai propri membri e può, in qualsiasi momento, deliberarne la revoca, a sua discrezione, senza fornire alcuna motivazione.

8. Il Consiglio Direttivo viene convocato ad iniziativa del Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei Consiglieri.

9. Esso è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e decide a maggioranza dei presenti.

#### **ART. 11**

##### **IL PRESIDENTE**

1. L'Assemblea dei Consorziati elegge il Presidente ed il Vice-Presidente del Consorzio. Il Presidente ed il Vice-Presidente vengono eletti per la stessa durata stabilita per il Consiglio e

possono essere rieletti.

2. Al Presidente del Consorzio è attribuita la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio con il potere di firma disgiunta in rappresentanza del Consorzio medesimo. Il Vice-Presidente opera in sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

3. Il Presidente

- a. presiede l'Assemblea dei Consorziati e il Consiglio Direttivo;
- b. convoca l'Assemblea;
- c. convoca il Consiglio Direttivo;
- d. cura, in collaborazione con il Direttore Tecnico, la realizzazione delle attività deliberate dall'Assemblea dei Consorziati e dal Consiglio direttivo;

4. Il Presidente è competente a:

- a. disporre l'attuazione delle delibere dell'assemblea dei Consorziati e guidare la gestione del Consorzio;
- b. rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro versate da chiunque ed a qualsiasi titolo a favore del Consorzio;
- c. vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei libri del Consorzio;
- d. nominare avvocati e procuratori nei giudizi in cui il Consorzio è parte attiva o passiva.

#### **ART. 12**

##### **REVOCA E SOSTITUZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Assemblea dei Consorziati può deliberare, a maggioranza semplice, la revoca di qualunque membro del Consiglio Direttivo.
2. Se la revoca riguarda il Presidente, l'Assemblea elegge contestualmente il nuovo Presidente. Nelle more della sostituzione, il Presidente revocato compie gli atti di ordinaria amministrazione.
3. Eventuali dimissioni di un Consigliere sono comunicate per iscritto al Presidente.
4. L'Assemblea - convocata dal Presidente entro trenta giorni dalle dimissioni - procede alla elezione di un nuovo Consigliere.

#### **ART. 13**

##### **REVISORE CONTABILE**

1. L'Assemblea può nominare un Revisore Contabile che ha la stessa durata in carica dell'Organo Amministrativo.
2. Il predetto Revisore:
  - a. controlla l'amministrazione del Consorzio;
  - b. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle deliberazioni consortili;
  - c. esplica tutte le attività conferite dalla legge al medesimo.

#### **ART. 14**

##### **BILANCIO**

1. L'esercizio consortile va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio solare il Consiglio Direttivo predispose il Bilancio d'esercizio ai fini dell'art. 2615bis del CC, lo sottopone al controllo del Revisore, se nominato, ed



all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il Bilancio sociale è accompagnato dalla Relazione sull'andamento della gestione sociale, redatta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

4. In sede di approvazione del Bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo predispone, nelle linee generali, il programma di gestione annuale delle attività consortili.

#### **ART. 15**

##### **CONSORZIATI**

1. Il numero dei Consorziati è illimitato.

2. Possono far parte del Consorzio Istituzioni, Enti, Associazioni, Ordini, Imprese e Soggetti, costituiti in qualsiasi forma giuridica, che perseguano finalità formative congruenti con l'oggetto dell'attività consortile.

3. Ogni Consorziato conserva la propria autonomia ed indipendenza economica.

4. Il domicilio del Consorziato, per quanto attiene ai rapporti intercorrenti con il Consorzio, è quello risultante dal Libro dei consorziati tenuto presso la sede del Consorzio.

5. I Consorziati conferiscono al Consorzio il più ampio mandato ad agire in nome e per conto di ciascuno di essi. Il mandato si intende conferito agli organi consortili, previsti dal presente Statuto, nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuiti ed unicamente per l'attuazione degli scopi consortili o per il soddisfacimento delle richieste di volta in volta effettuate dai singoli Consorziati; a tal fine, i Consorziati, con l'adesione al Consorzio, consentono automaticamente il subentro dello stesso nelle attività svolte da ciascuno di essi quali agenzie formative, ad esclusione di quelle di già avviate entro i termini definiti dalla Regione Toscana per le agenzie formative accreditate con la D.G.R. n. 401/08 e successiva integrazione con la D.G.R. n. 1013/08, rinunciando espressamente e contestualmente all'accreditamento individuale.

6. I Consorziati si obbligano a rispettare integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto, le deliberazioni assunte dagli organi consortili ed il Regolamento Interno allegato allo Statuto.

#### **ART. 16**

##### **AMMISSIONE NUOVO CONSORZIATO**

1. La domanda di ammissione è preceduta da una richiesta scritta dell'aspirante Consorziato, il quale richiede copia dello Statuto e del Regolamento Interno.

2. Il richiedente allega alla propria domanda di ammissione la documentazione appositamente richiesta dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione e la relativa documentazione vengono consegnate al Consiglio Direttivo.

3. L'accoglimento della richiesta, che non costituisce modificazione dello Statuto, è oggetto di apposita delibera, insindacabile, del Consiglio Direttivo.

4. Il rifiuto della richiesta di ammissione non è accompagnata da alcuna motivazione da parte del Consiglio Direttivo e non è impugnabile o reclamabile dal proponente.

5. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi 1, 2, 3, 4, la richiesta non può essere comunque accettata nell'ipotesi in cui il richiedente:

- a) sia interdetto;
- b) sia inabilitato;
- c) sia sottoposto a procedure concorsuali pendenti o avente uno stato di manifesta insolvenza;
- d) non rinunci immediatamente all'accREDITAMENTO e alla funzione di Agenzia Formativa.

6. La decisione di ammissione o di rifiuto adottata dal Consiglio Direttivo viene comunicata al richiedente, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. Il Consorziato ammesso deve versare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, la quota consortile e l'eventuale ulteriore somma così come quantificata dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 17**

##### **SCIoglimento DEL SINGOLO RAPPORTO CONSORTILE**

1. La qualità di Consorziato si perde per:

- a. recesso del Consorziato;
- b. esclusione;
- c. cessazione dell'attività del Consorzio.

2. Il Consorziato può comunicare al Consiglio Direttivo il proprio recesso dal Consorzio, ma questo diviene effettivo dopo l'accoglimento delle dimissioni. In ogni caso il Consorziato è responsabile per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio fino alla fine dell'esercizio durante il quale è avvenuto il recesso.

3. L'esclusione di un Consorziato è deliberata dall'Assemblea dei Consorziati con maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto, non computando il Consorziato escludendo.

4. La decisione assembleare relativa all'esclusione di un Consorziato è immediatamente efficace e deve essere, a cura del Consiglio Direttivo, iscritta nel Libro dei Consorziati entro trenta giorni dalla sua adozione.

5. L'Assemblea dei Consorziati, con decisione adottata con maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto, può adottare sanzioni o penalità a carico del Consorziato e ciò in alternativa all'esclusione.

6. Il Consorziato, cessato per qualsiasi causa, non ha diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione.

7. La quota di partecipazione del Consorziato escluso rimane nel Fondo Consortile ed è ripartita tra gli altri Consorziati in maniera direttamente proporzionale alle quote di partecipazioni possedute.

8. I contributi di gestione versati dal Consorziato cessato, ancorché versati a titolo anticipatorio, non sono restituibili e sono interamente attribuiti al Consorzio.

9. E' fatto salvo il diritto del Consorzio all'indennizzo per ogni eventuale maggiore danno e/o spesa che derivasse dall'esclusione del Consorziato.

10. Il Consorziato cessato risponde in proprio per gli obblighi e gli impegni assunti dal Consorzio in suo conto e ciò sino al completo soddisfacimento degli stessi.

11. Dalla data di esclusione o recesso dal Consorzio, il Consorziato perde qualsiasi diritto o beneficio derivante dall'appartenenza allo stesso.

**ART. 18**

**SCIOGLIMENTO**

1. Ai fini dello scioglimento del Consorzio, valgono le norme di legge vigenti.

2. L'Assemblea dei Consorziati, al momento dello scioglimento del Consorzio, provvede a nominare uno o più liquidatori, i quali definiranno tutti i rapporti pendenti del Consorzio, redigeranno un rendiconto finale della situazione economica e patrimoniale, comprese le proprietà immateriali e provvederanno da ultimo alla ripartizione tra i Consorziati dell'eventuale residuo del Fondo Consortile, in proporzione alle quote di partecipazione.

3. Il Fondo Consortile può essere ripartito tra i Consorziati solamente dopo la definizione di tutti i rapporti pendenti con il Consorzio.

**ART. 19**

**CONTROVERSIE CONSORTILI**

1. Eventuali controversie tra i Consorziati o tra costoro ed il Consorzio, derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Statuto, sono devolute al giudizio di un Arbitro Unico nominato, ad istanza della parte più diligente e che vi abbia interesse, dal Presidente del Tribunale di Arezzo. La controversia, in alternativa, può essere devoluta all'arbitrato della Camera di Commercio.

2. L'Arbitro decide secondo diritto ed emette il suo lodo entro centottanta (180) giorni dall'accettazione dell'incarico, salvo proroghe concesse dalle Parti.

L'Arbitro Unico detterà anche le norme di procedura dell'arbitrato.

3. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza, salvo diverso e motivato avviso dell'Arbitro Unico.

4. La sede dell'arbitrato è Arezzo.

**ART. 20**

**REGOLAMENTO INTERNO**

1. L'Assemblea approva, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, il Regolamento Interno.

**ART. 21**

**RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

**F.TO: CLAUDIO TOMOLI, FABRIZIO PANTANI NOTAIO L.S..**

Registrato ad Arezzo il 1/02/2022 al n. 954 Serie 1T

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007  
mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su  
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.  
82.